

La presente copia fotostatica composta di
n. 2 fogli è conforme al suo originale
Roma li. 14-09-2017

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000236 del 14/09/2017



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" e, in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349";
- VISTO** il decreto ministeriale prot. DEC/RAS/867/2004 del 28 maggio 2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'Associazione denominata "FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus" con sede a Milano quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge n.349/86;
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota del 16 dicembre 2015 acquisita al prot. 2409/SG del 18 dicembre 2015, corredata di documentazione, con la quale l'Associazione ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
- VISTA** la nota del 3 novembre 2016 prot.2615/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'Associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;
- VISTA** la nota del 7 febbraio 2017 prot.352/SG con la quale il Segretariato Generale, a seguito del mancato riscontro da parte dell'Associazione della sopracitata nota del 3 novembre 2016, ha comunicato all'Associazione ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/1990, i motivi ostativi al

mantenimento del riconoscimento in parola, dando facoltà all'Associazione di presentare documentazione esplicativa;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 7 febbraio 2017;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di mantenimento del riconoscimento ai sensi della citata norma;

RITENUTO che l'Associazione è tenuta ad inviare una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico della medesima Associazione;

RITENUTO pertanto che sia venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti sia all'ordinamento interno democratico che alla continuità e alla rilevanza esterna della attività di protezione ambientale;

VISTA la proposta del Segretario Generale favorevole alla revoca del riconoscimento, di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 13 giugno 2017, nei confronti dell'associazione denominata "FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus";

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione "FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus" con sede a Milano, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge n.349/86 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della associazione denominata "FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus", con sede a Milano, Via Borsieri n. 4/E, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti

